TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

Ancona

Decreto Pres. N. 17/2020

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: "Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

RICHIAMATI i propri decreti n. 10 in data 12 marzo 2020 e n. 11 del 13.3.2020, con i quali sono state dettate disposizioni attuative del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 (che, all'art. 3, prevedeva che " *le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa"* fossero rinviate d'ufficio ad altra data);

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; in particolare l'articolo 84 che, nell'abrogare il predetto D.L. n. 11, ha confermato il rinvio d'ufficio della cause chiamate in camera di consiglio e in udienza nel periodo compreso dall' 8 marzo al 15 aprile 2020;

VISTA la direttiva prot. 1454 in data 19.3.2020 del Presidente del Consiglio di Stato volta ad assicurare un'applicazione omogenea della normativa emergenziale introdotta dall'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 -

RICHIAMATI i propri decreti n. 12, 13, 14, 15 con i quali sono state dettate prescrizioni relativamente alla trattazione delle domande cautelari pendenti;

RITENUTO di dover stabilire le disposizioni regolatrici delle modalità di trattazione delle camere di consiglio ed udienza del giorno 8 aprile 2020;

DECRETA

Art.1

1. Le domande cautelari che erano assegnate alla c.c. del 25.3.2020 e che sono state decise in tale data a mezzo di decreto ex art. 56 c.p.a. dai delegati (magistrati relatori) con pronuncia di accoglimento e che sono state fissate per la trattazione collegiale alla camera di consiglio dell'8.4.2020 saranno, in tale data, decise sulla base degli atti depositati, senza discussione orale, dal collegio riunito "da remoto".
2. Le altre sospensive iscritte alla camera di consiglio dell'8.4.2020 saranno decise, senza discussione, in tale data, solo se entro due giorni liberi prima ne faranno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, le quali entro lo stesso termine hanno facoltà di depositare brevi note. Anche in tale caso la decisione collegiale sarà assunta tramite collegamento "da remoto",
3. Nel caso in cui non sia presentata tale richiesta tali istanze cautelari saranno invece decise con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.; la decisione avverrà in data 7 aprile 2020; in tale decreto verrà fissata, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 16 aprile 2020
4. I magistrati designati relatori con il verbale di assegnazione dei ricorsi per la predetta camera di consiglio vengono delegati all'emissione del suddetto decreto ex art. 56 c.p.a.

Art. 2

1. I ricorsi camerali fissati per la camera di consiglio dell'8 aprile 2020 saranno decisi, senza discussione, in tale data, solo se entro due giorni liberi prima ne faranno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.
2. In tal caso, entro lo stesso termine, le parti avranno la facoltà di depositare brevi note.
3. La decisione sarà deliberata dal Collegio collegato "da remoto".
4. I ricorsi per i quali non sarà presentata la richiesta congiunta saranno rinviati ad altra data, che sarà successivamente individuata con decreto presidenziale e comunicata dalla segreteria.

Art. 3

1. I ricorsi fissati alla udienza di merito dell'8 aprile 2020 saranno trattenuti in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, solamente ove ne facciano congiuntamente richiesta nel perentorio termine di due giorni liberi prima dell'udienza tutte le parti costituite.
2. In tal caso, entro lo stesso termine, le parti avranno la facoltà di depositare brevi note.
3. La decisione sarà deliberata dal collegio collegato "da remoto".

4. I ricorsi per i quali non sarà presentata la richiesta congiunta saranno rinviati ad altra data, che sarà successivamente individuata con decreto presidenziale e comunicata dalla segreteria.

Art. 4

Il presente decreto sarà comunicato dalla segreteria ai Magistrati e a tutte le parti costituite dei ricorsi iscritti alla udienza camerale e pubblica dell'8 aprile 2020.

Ancona/Brescia, 30/03/2020

IL PRESIDENTE

(Dr. Sergio Conti)

.

CONTI
SERGIO
30.03
.2020
07:38:20
UTC